

# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*  
*Al Capo Dipartimento*

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Ai Direttori dell'Ufficio I e II del Capo Dipartimento

e p.c.

Al Viceministro con delega al personale Senatore Francesco Paolo Sisto

Al Capo di Gabinetto dell'Onorevole Ministro

Alle Organizzazioni sindacali:

CONFSAL UNSA  
[info@sagunsa.it](mailto:info@sagunsa.it)

FP CGIL  
[coordinamento.giustizia@fpcgil.it](mailto:coordinamento.giustizia@fpcgil.it)  
[posta@fpcgil.it](mailto:posta@fpcgil.it)

CISL FP  
[coordinamento.giustizia@cisl.it](mailto:coordinamento.giustizia@cisl.it)

UIL PA  
[giustizia@uilpa.it](mailto:giustizia@uilpa.it)  
[uilpa@uilpa.it](mailto:uilpa@uilpa.it)

CONFINTESA FP  
[giustizia@confintesafp.it](mailto:giustizia@confintesafp.it)

FLP  
[giustizia@flp.it](mailto:giustizia@flp.it)

USB Pubblico Impiego  
[giustizia@usb.it](mailto:giustizia@usb.it)

**Oggetto: Direttiva in materia di relazioni sindacali dopo il CCNL Funzioni Centrali 2022/2024.**

L'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale del comparto funzioni centrali, sottoscritto il 27 gennaio 2025, pone alcune questioni conseguenti alla stipulazione solo da parte di alcune delle associazioni sindacali rappresentative. Si tratta di aspetti che attengono essenzialmente alla legittimazione dei sindacati che non hanno sottoscritto il contratto a essere titolari di diritti all'informazione, al confronto e alla contrattazione.

Il nuovo contratto nazionale disciplina l'ambito di questi diritti agli articoli 4 (informazione), 5 (confronto) e 7 (contrattazione integrativa). In particolare, le organizzazioni sindacali titolari dei relativi diritti sono individuate in quelle che hanno sottoscritto il contratto nazionale.

L'ARAN, con una propria nota pubblicata il 30 gennaio 2025, ha manifestato un orientamento interpretativo in merito alla titolarità delle relazioni sindacali successivamente alla stipulazione del nuovo contratto nazionale ed ha precisato che legittimati sono i soli sindacati sottoscrittori del contratto.

In particolare, l'ARAN ha sottolineato che, in base alla disciplina dettata dall'art. 7 del contratto, titolari della contrattazione integrativa sono le sole associazioni sindacali sottoscrittrici del contratto ed ha chiarito che questa regola *“si applica anche alle altre forme di relazioni sindacali (informativa, confronto, ecc) come espressamente previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del CCNL 27 gennaio 2025.”*

A questo proposito, l'esame complessivo della disciplina contrattuale mette in evidenza la stretta correlazione tra le prerogative riconosciute dagli articoli 4 e 5 e l'ambito della contrattazione integrativa, disciplinato dall'art. 7.

In particolare, l'art. 4 del contratto, ai commi 3 e 4, individua i soggetti sindacali titolari del diritto all'informazione in quelli legittimati alla contrattazione integrativa ed esplicita lo stretto nesso esistente tra informazione, confronto e contrattazione, stabilendo che *“Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali l'art. 5 (Confronto) e l'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione”*.

Esiste quindi un rapporto di strumentalità tra informazione, confronto e contrattazione integrativa, secondo una relazione di funzionalità tra i rispettivi ambiti.

I diritti all'informazione e al confronto e la conseguente titolarità da parte sindacale sono quindi strettamente collegati alle specifiche materie individuate dal contratto nazionale, in un rapporto di strumentalità e funzionalità tra di esse.

Questa interpretazione sistematica del contratto collettivo consente quindi di collocare le prerogative sindacali nel corretto ambito delineato da un sistema delle fonti articolato sulla legge ordinaria, in particolare il D.Lgs. 165/2001, e l'ambito rimesso dalla legge alla contrattazione.

Infatti, l'esame coordinato delle norme di cui all'art.5 comma 2 e 9 del D. Lgs. 165/2001, unito all'interpretazione sistematica della disciplina contrattuale, porta a ritenere che soggetti titolari del diritto di informazione e di confronto sulle materie non specificamente disciplinate dal contratto collettivo e non funzionali alla contrattazione integrativa siano tutte le associazioni sindacali titolari dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dall'articolo 42 D. Lgs. 165/2001, anche attraverso il richiamo alla rappresentatività prevista dal successivo articolo 43 quale parametro per il riconoscimento delle forme di partecipazione e di agibilità dell'azione sindacale.

Di conseguenza, fino a diversa disposizione, questo Dipartimento si atterrà alla presente direttiva per tutto quanto attiene alle relazioni con le organizzazioni sindacali negli ambiti di propria competenza. Allo stesso modo, le Direzioni Generali sono inviate ad attenersi a questa direttiva per le relazioni sindacali di propria competenza.

Con l'occasione porgo i più cordiali saluti

Roma, data del protocollo.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Gaetano Campo



GAETANO CAMPO  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA  
13.02.2025 12:43:40  
GMT+02:00